

- **Società di gestione : Tocqueville Finance S.A.**
- **Banca Depositaria : CM-CIC Securities**

## **REGOLAMENTO FCI TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE**

### ■ **ATTIVI E QUOTE**

#### ■ **Articolo 1 - Quote di comproprietà**

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ogni quota corrisponde a una medesima frazione dell'attivo del Fondo. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sugli attivi del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del fondo è di 99 anni a far data dalla sua creazione salvi i casi di scioglimento o di proroga prevista dal presente regolamento.

Le caratteristiche delle differenti categorie delle quote e le loro condizioni d'accesso sono precisate nel Prospetto informativo semplificato e nella Nota dettaglia del FCI:

Le differenti categorie delle quote potranno:

- beneficiare di regimi differenti di distribuzione dei ricavi (distribuzione o capitalizzazione),
- essere denominate in valute differenti,
- sostenere spese di gestione differenti,
- sostenere commissioni di sottoscrizione e rimborso differenti,
- avere un valore nominale differente.

Il Fondo si riserva la possibilità di procedere ad un raggruppamento o ad una divisione delle sue quote.

Le quote potranno essere frazionate, su decisione del consiglio di amministrazione della società di gestione, in decimi, centesimi, millesimi o decimillesimi denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso delle quote sono applicabili alle quote per le quali il valore sarà sempre proporzionale a quello della parte che rappresentano. Tutte le altre disposizioni del regolamento relativo alle quote si applicano alle quote senza bisogno di specificazioni al riguardo, salvo quando disposto diversamente.

Infine, il consiglio di amministrazione della società di gestione può, a sua sola discrezione procedere alla divisione delle quote attraverso la creazione di nuove quote che sono attribuite ai detentori in cambio di quelle vecchie.

## ■ **Articolo 2 - Ammontare minimo dell'attivo**

Non è possibile procedere ad alcun rimborso delle quote se l'attivo è inferiore all'importo di 300.000 Euro; in questo caso, e a meno che l'attivo ridiventi nel frattempo superiore a questo ammontare, la società di gestione prende le misure necessarie per procedere entro trenta giorni alla fusione o alla liquidazione del Fondo.

## ■ **Articolo 3 - Emissione e riscatto delle quote**

Le quote sono emesse in ogni momento su domanda dei detentori sulla base del loro valore unitario aumentato, se previsto, delle commissioni di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono effettuati secondo le condizioni e le modalità definite nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata del prospetto completo.

Le quote del fondo comune di investimento possono essere ammesse alla quotazione secondo la regolamentazione in vigore.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente liberate il giorno del calcolo del valore unitario della quota. Possono essere effettuate esclusivamente in denaro e/o per apporto di valori mobiliari.

La società di gestione ha il diritto di rifiutare i valori proposti e, in questo caso, dispone di un periodo di sette giorni per far conoscere la sua decisione a riguardo. In caso di accettazione, i valori apportati sono valutati secondo le regole stabilite nell'articolo 4 e la sottoscrizione viene effettuata sulla base del primo valore unitario calcolato dall'accettazione dei valori considerati.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in denaro, salvo nel caso di liquidazione del Fondo quando i detentori delle quote danno il loro accordo per essere rimborsati in titoli. Sono regolati dalla banca depositaria entro un tempo massimo di cinque giorni dalla data di valutazione della quota.

Tuttavia, se, per circostanze eccezionali, il rimborso necessita la realizzazione preliminare di attivi compresi nel Fondo, questa tempistica può essere prorogata in un periodo massimo non superiore ai 30 giorni.

Salvi i casi di successione o di donazione a più discendenti, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o dai detentori ad un terzo, è assimilata ad un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, all'occorrenza, essere integrato dal beneficiario per conseguire almeno la sottoscrizione minima prevista dal prospetto informativo semplificato e dalla nota dettagliata del prospetto informativo completo.

In ottemperanza all'articolo L.214-30 del Code Monétaire e Financier, il rimborso da parte del FCI delle quote, come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, quando le circostanze eccezionali lo esigano e se l'interesse dei detentori lo richieda.

Qualora l'attivo netto del FCI sia inferiore all'ammontare fissato dalla normativa, nessun rimborso di quote può essere effettuato.

Le condizioni di sottoscrizione minime sono precisate secondo le modalità previste dal prospetto informativo semplificato e dalla nota dettagliata.

#### ■ **Articolo 4 - Calcolo del valore unitario della quota**

Il calcolo del valore unitario della quota è effettuato tenendo conto delle regole di valutazione che figurano nella nota dettagliata del prospetto informativo completo.

### ■ **FUNZIONAMENTO DEL FONDO**

#### ■ **Articolo 5 - La società di gestione**

La gestione del Fondo è assicurata dalla società di gestione conformemente all'indirizzo definito dal Fondo. La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei detentori delle quote e può solo esercitare i diritti di voto connessi ai titoli compresi nel Fondo.

#### ■ **Articolo 5 bis - Regole di funzionamento**

Gli strumenti e i depositi che possono essere compresi nell'attivo dell'OICVM, così come le regole d'investimento, sono descritte nella nota dettagliata del prospetto informativo completo.

#### ■ **Articolo 6 - La banca depositaria**

La banca depositaria assicura la conservazione degli attivi compresi nel fondo, spunta gli ordini della società di gestione riguardanti l'acquisto e le vendite dei titoli così come quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione collegati ai valori compresi nel Fondo. Assicura tutte le riscossioni ed i pagamenti. La banca depositaria deve assicurarsi della regolarità delle decisioni della società di gestione. Deve, all'occorrenza, prendere tutte le misure conservative che ritenga utili. In caso di controversia con la società di gestione, informa l'Autorité des Marchés Financiers.

#### ■ **Articolo 7 - La società di revisione**

Una società di revisione è designata per sei esercizi, d'accordo con l'Autorité des Marchés Financiers.

Questa effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, all'occorrenza, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenuti nel rapporto di gestione.

Può essere riconfermata nelle sue funzioni.

Porta a conoscenza dell'Autorité des Marchés Financiers, così come la società di gestione del FCI, delle irregolarità e le inesattezze rilevate nel compimento della propria attività.

La valutazione degli attivi e le determinazioni della parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo della società di revisione.

Determina il valore di ogni conferimento in natura e redige sotto la propria responsabilità, un rapporto relativo alla sua valutazione e remunerazione.

Attesta l'esattezza della composizione dell'attivo e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari della società di revisione sono fissati di comune accordo tra questa e il direttivo della società di gestione sulla base di un programma di lavoro che indica la stima dei controlli necessari.

In caso di liquidazione, valuta l'ammontare degli attivi e redige un rapporto sulle condizioni di questa liquidazione.

Attesta le situazioni che servono di base alla distribuzione di acconti.

I propri onorari sono compresi nelle spese di gestione.

## ■ **Articolo 8 - I conti e il rapporto di gestione**

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige l'inventario dei diversi elementi dell'attivo e del passivo, la nota informativa, il conto economico, e la situazione finanziaria del Fondo, e stila un rapporto sulla gestione durante l'esercizio trascorso.

L'inventario è certificato dalla banca depositaria e l'insieme dei documenti sopra menzionati è verificato dalla società di revisione.

La società di gestione conserva questi documenti a disposizione dei detentori delle quote per i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare delle entrate alle quali hanno diritto: questi documenti sono o trasmessi per posta su richiesta esplicita dei detentori di quote o messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso la banca depositaria.

## ■ **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RISULTATI**

### ■ **Articolo 9 – Capitalizzazione e distribuzione dei ricavi**

Il risultato netto dell'esercizio è uguale all'importo degli interessi, arretrati, dividendi, premi, partite e gettoni di presenza, così come a tutti i prodotti relativi ai titoli che costituiscono il portafoglio della società, aumentata del provento delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione, di detrazioni per deprezzamento e del costo dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio aumentato del risultato contabile calcolato secondo il metodo del "portato a nuovo" e aumentato o diminuito del saldo dei conti di regolarizzazione delle entrate che riguardano l'esercizio chiuso.

La società di gestione può decidere la ripartizione dei risultati. Per la categoria delle Quote P, gli importi distribuibili sono integralmente capitalizzati salvo quelli che sono oggetto di una distribuzione obbligatoria ai termini di legge.

Per la categoria delle Quote I: integralmente capitalizzati salvo quelli che siano oggetto di una distribuzione obbligatoria ai termini di legge.

Per la categoria delle Quote S: gli importi distribuibili sono integralmente distribuiti, arrotondati.

Il 40% dei dividendi sarà trasferito al Comité National Olympique du Sport Français. La società di gestione si riserva la facoltà di corrispondere degli acconti.

## ■ **FUSIONE - SCISSIONE - DISSOLUZIONE - LIQUIDAZIONE**

### ■ **Articolo 10 - Fusione – Scissione**

La società di gestione può sia effettuare un conferimento, in tutto o in parte, degli attivi compresi nel Fondo ad un altro OICVM che essa gestisce oppure dividere il Fondo in due o più fondi comuni di investimento diversi di cui essa garantirà la gestione.

Queste operazioni di fusione o di scissione non possono essere realizzate che un mese dopo che i detentori siano stati avvisati. Esse danno luogo al rilascio di una nuova attestazione che precisa il numero di quote possedute da ciascun detentore.

### ■ **Articolo 11 - Scioglimento – Proroga**

Se gli attivi del fondo restano inferiori, durante un periodo di trenta giorni, all'importo fissato dall'art.2 di cui sopra, la società di gestione ne informa l'Autorité des Marchés Financiers e procede, salvo operazioni di fusione con un altro fondo comune di investimento, allo scioglimento del fondo.

La società di gestione può sciogliere in anticipo il fondo; essa informa i detentori delle quote della sua decisione e a partire da tale data non accetta più domande di sottoscrizione e di riscatto.

La società di gestione procede ugualmente allo scioglimento del fondo in caso di domanda di riscatto della totalità delle quote, di cessazione della funzione della banca depositaria nel caso in cui nessuna altra banca depositaria è stata designata, o alla scadenza della durata del Fondo, se quest'ultima non è stata prorogata.

La società di gestione informa l'Autorité des Marchés Financiers per lettera riguardo alla data e alla procedura di scioglimento decisa. In seguito, essa spedisce all'Autorité des Marchés Financiers, il rapporto della società di revisione.

La proroga del Fondo può essere decisa dalla società di gestione in accordo con la banca depositaria. La sua decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista per il Fondo e portata a conoscenza dei titolari delle quote e dell'Autorité des Marchés Financiers.

### ■ **Articolo 12 - Liquidazione**

In caso di scioglimento, la banca depositaria o la società di gestione vengono incaricati delle operazioni di liquidazione. A tale scopo, essi sono investiti dei poteri più ampi per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e ripartire il saldo disponibile tra i detentori delle quote in contanti o in titoli.

La società di revisione e la banca depositaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione.

## ■ **CONTESTAZIONI**

### ■ **Articolo 13 - Competenza - Elezione di domicilio**

Tutte le contestazioni relative al Fondo che vengono sollevate nel periodo del suo funzionamento o durante la sua liquidazione, o tra i detentori delle quote, o tra questi e la società di gestione o la banca depositaria, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.